

Etichettatura dei prodotti non alimentari nell'e-commerce



di cosa parleremo



- **Norme europee sulla sicurezza dei prodotti e nuove regolamentazioni sul mercato digitale**
- **Alcune definizioni importanti**
- **Casi pratici**



la normativa sulla sicurezza dei prodotti



NORMATIVA DI ARMONIZZAZIONE DELL'UNIONE (oltre 70 tra Dir. E Reg.)



Direttiva 2009/48 sulla sicurezza dei giocattoli



Direttiva 2014/35 sul materiale elettrico a BT



Regolamento UE 2016/425 sui DPI

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA



PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'



FASCICOLO TECNICO



INFO OBBLIGATORIE ETICHETTATURA



Regolamento UE 2017/1369 sull'etichettatura energetica

SPECIFICHE PER LA CORRETTA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI



Regolamento 1007/2011 sull'etichettatura dei prodotti tessili




Direttiva 94/11 CE sull'etichettatura delle calzature

DIRETTIVA 2001/95/CE SULLA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI



Articoli puericultura



Mobili

Altro...

PRODOTTO SICURO: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili ... non presenti alcun rischio o presenti rischi minimi, compatibili con l'impiego previsto del prodotto, in funzione di elementi quali: caratteristiche intrinseche, composizione, imballaggio e ... **ETICHETTATURA E INFORMAZIONE COME ELEMENTO DI SICUREZZA**



PRODOTTI GENERICI

INFORMAZIONI SU tracciabilità/avvertenze/informazioni relative a qualsiasi rischio





NORMATIVA DI ARMONIZZAZIONE DELL'UNIONE



Direttiva 2009/48 sulla sicurezza dei giocattoli



Direttiva 2014/35 sul materiale elettrico a BT



Regolamento UE 2016/425 sui DPI

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA



PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'



FASCICOLO TECNICO



INFO OBBLIGATORIE ETICHETTATURA



Regolamento UE 2017/1369 sull'etichettatura energetica

SPECIFICHE PER LA CORRETTA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI



Regolamento 1007/2011 sull'etichettatura dei prodotti tessili



Direttiva 94/11 CE sull'etichettatura delle calzature



Regolamento 1020/2019 UE

sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti





ALCUNE DEFINIZIONI IMPORTANTI

GLI ATTORI DELLA CATENA DI FORNITURA

SECONDO REG. UE 2019/1020

FABBRICANTE

qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, **e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;**

IMPORTATORE

qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;

DISTRIBUTORE

qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante;

FORNITORE DI SERVIZI DI LOGISTICA

qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell'ambito di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali, i servizi di consegna dei pacchi nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci.





ALCUNE DEFINIZIONI IMPORTANTI

GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

SECONDO REG. UE 2019/1020

Art. 4

Art. 4



FABBRICANTE

Eseguire la valutazione della conformità/Redigere il fascicolo tecnico

Munire il prodotto di NOME MARCHIO E RIFERIMENTI DI CONTATTO + RIFERIMENTI PER LA RINTRACCIABILITA' DEL PRODOTTO SUL MERCATO + istruzioni e avvertenze e corredarlo della corretta etichettatura + marcatura CE



FABBRICANTE/IMPORTATORE/RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO/FORNITORE DI SERVIZI DI LOGISTICA

Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, **un prodotto può essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione che è responsabile dei seguenti compiti:**

- a) verificare che il prodotto sia munito di dichiarazione UE di conformità e una documentazione tecnica;
- b) mantenere il fascicolo tecnico a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato **per 10 anni dall'immissione in commercio del prodotto** e mettere a disposizione su richiesta la documentazione tecnica, **in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità;**
- c) qualora si ritenga che un prodotto presenti un rischio, informare le autorità di vigilanza e cooperare con esse garantendo l'adozione di azioni correttive;
- d) **Indicare sull'imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale.**



DISTRIBUTORE

I distributori devono agire con diligenza in relazione alle prescrizioni applicabili



Proposta di Regolamento UE


relativo alla sicurezza generale dei prodotti che andrà ad abrogare la Direttiva 2001/95 CE



DIRETTIVA 2001/95/CE SULLA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI



Articoli puericultura



Mobili

Altro...

PRODOTTO SICURO: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili ... non presenti alcun rischio o presenti rischi minimi, compatibili con l'impiego previsto del prodotto, in funzione di elementi quali: caratteristiche intrinseche, composizione, imballaggio e ... **ETICHETTATURA E INFORMAZIONE COME ELEMENTO DI SICUREZZA**



PRODOTTI GENERICI

INFORMAZIONI SU tracciabilità/avvertenze/informazioni relative a qualsiasi rischio




DIRETTIVA 2001/95/CE SULLA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

PRODUTTORE

- i) il **fabbricante** del prodotto stabilito nella Comunità, e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
- ii) il **rappresentante del fabbricante** se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;
- iii) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

DISTRIBUTORE

qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, l'attività del quale non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.



NUOVO REGOLAMENTO CHE ABROGHERA' LA DSGP

FABBRICANTE

qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, **e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;**

IMPORTATORE

qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;

DISTRIBUTORE

qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante;

FORNITORE DI SERVIZI DI LOGISTICA

qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell'ambito di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali, i servizi di consegna dei pacchi come definiti nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci.

DIRETTIVA 2001/95/CE SULLA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI



PRODUTTORE

- Immettere sul mercato solo prodotti sicuri.
- Fornire al consumatore **tutte le informazioni (istruzioni e avvertenze)** utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto.
- **Etichettare il prodotto con i suoi estremi, il riferimento al tipo di prodotto/alla partita/ lotto etc.**



DISTRIBUTORE

Deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività, in particolare è tenuto a:

- a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità' di operatore professionale
- a partecipare al controllo di sicurezza dei prodotto commercializzati da parte delle autorità di vigilanza e collaborare ad eventuali azioni intraprese dalle stesse autorità (ritiro – richiamo)
- a collaborare conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo **di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.**



NUOVO REGOLAMENTO CHE ABROGHERA' LA DSGP

Obblighi degli operatori economici in caso di vendite a distanza

Se i prodotti sono messi a disposizione sul mercato online o **attraverso altri mezzi di vendita a distanza dagli operatori economici interessati**, **la relativa offerta del prodotto deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:**

(a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale o elettronico al quale può essere contattato;

(b) se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo elettronico **del responsabile di cui art. 4 del Reg 1020/2019 UE**

(c) informazioni per identificare il prodotto, compreso il tipo e, se disponibile, il numero di lotto o di serie e qualsiasi altro identificatore del prodotto;

(d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o accompagnarlo conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, **in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori.**



NUOVO REGOLAMENTO CHE ABROGHERA' LA DSGP

Obblighi specifici dei mercati online relativi alla sicurezza dei prodotti


Ai fini degli obblighi di cui [all'articolo 31](#) del **Regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali)** i mercati online concepiscono e organizzano la loro interfaccia online in modo da consentire ai commercianti di **fornire le seguenti informazioni per ciascun prodotto offerto e garantiscono che esse siano visualizzate o rese altrimenti facilmente accessibili ai consumatori nell'elenco dei prodotti:**

- (a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale o elettronico al quale può essere contattato;
- (b) se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo elettronico del responsabile dell'immissione sul mercato (art.4 del Reg. 1020/2019);
- (c) informazioni per identificare il prodotto, compreso il tipo e, se disponibile, il numero di lotto o di serie e qualsiasi altro identificatore del prodotto
- d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o accompagnarlo conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori.

MERCATO ONLINE: un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un software, compreso un sito web, una parte di un sito web o un'applicazione, gestito da un commerciante o per suo conto, che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri commercianti o consumatori per la vendita di prodotti coperti dal presente regolamento



CASI PRATICI



DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 54

Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

ART. 10 – AVVERTENZE

Comma 4 - Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all'allegato V, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica.



- **Le avvertenze o un link alle stesse devono essere richiamate nelle immediate vicinanze della descrizione del prodotto**
- **Devono essere redatte in italiano o nella lingua ufficiale dello stato membro sul cui territorio il prodotto viene messo a disposizione**
- **Le avvertenze devono essere precedute dalla parola: «Attenzione» o dalla parola: «Avvertenza» o: «Avvertenze» a seconda dei casi.**

CASI PRATICI: prodotti tessili



Regolamento 1007/2011 sull'etichettatura di composizione dei prodotti tessili

ART. 16 – IMPIEGO DELLE DENOMINAZIONI DELLE FIBRE TESSILI E DELLE DESCRIZIONI DELLA COMPOSIZIONE FIBROSA

Comma 1 - All'atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato, le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda le dimensioni e lo stile. Tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica



- **La composizione fibrosa o il link alla stessa deve trovarsi nelle immediate vicinanze della descrizione del prodotto**
- **Le informazioni della composizione fibrosa devono essere separate dalle altre informazioni**
- **Devono essere redatte in italiano o nella lingua ufficiale dello stato membro sul cui territorio il prodotto viene messo a disposizione**

CASI PRATICI: prodotti connessi all'energia




Regolamento UE 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica per prodotti connessi all'energia

ART. 5 – OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI

Comma 1 lettera a) I distributore espone in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l'etichetta energetica ottenuta dal fornitore o messa a disposizione conformemente per le unità di un modello disciplinato dal pertinente atto delegato;


Per ogni categoria di prodotto sono indicati nei rispettivi Regolamenti Delegati i contenuti dell'etichetta energetica e della scheda informativa e le relative modalità di fornitura nella vendita a distanza.



L'etichetta energetica e la scheda informativa o il link alle stesse devono apparire in prossimità del prezzo e con dimensioni tali da renderle visibili e leggibili.

Possono essere esposte sia tramite visualizzazione annidata (cfr. per tutti Reg. Delegato 518/2014 recante modifica dei regolamenti delegati per quanto attiene all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia su Internet) sia tramite un link alla Banca dati dei prodotti EPREL.





Scala: colorata dal verde al rosso, indica l'efficienza energetica del modello, per aiutare i consumatori a scegliere quello più adatto

Codice QR: dà accesso alle informazioni sul prodotto nella banca dati europea dei prodotti etichettati (EPREL)

Consumo di energia: è il consumo di energia dello specifico modello di prodotto

Pittogrammi: mostrano graficamente le specifiche caratteristiche tecniche e le prestazioni di ogni prodotto



Articolo 31 del Regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali)

Articolo 31

Conformità dal momento della progettazione

1. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere ai loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali, la conformità e la sicurezza dei prodotti ai sensi del diritto dell'Unione applicabile.

In particolare, il fornitore interessato provvede affinché la sua interfaccia online consenta agli operatori commerciali di fornire informazioni relative al nome, all'indirizzo, al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, quale definito all'articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2019/1020 e in altra normativa dell'Unione.

2. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di fornire almeno quanto segue:

a) le informazioni necessarie per l'identificazione chiara e inequivocabile dei prodotti o dei servizi promossi o offerti ai consumatori situati nell'Unione attraverso i servizi dei fornitori;

b) qualsiasi indicazione che identifichi il commerciante, come il marchio, il simbolo o il logo; e

c) se del caso, le informazioni relative all'etichettatura e alla marcatura conformemente alle norme del diritto dell'Unione applicabile in materia di sicurezza e conformità dei prodotti.

3. I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali si adoperano al massimo per valutare se tali operatori commerciali abbiano fornito le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 prima di consentire loro di offrire prodotti o servizi su tali piattaforme. Dopo aver consentito all'operatore commerciale di offrire prodotti o servizi sulla sua piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, il fornitore compie sforzi ragionevoli per verificare in modo casuale, in qualsiasi banca dati online o interfaccia online ufficiale, liberamente accessibile e leggibile meccanicamente, se i prodotti o i servizi offerti siano stati identificati come illegali.

TRACCIABILITA' DEL
COMMERCIANTE

OBBLIGO DI
CONSIDERARE LA
NORMATIVA SULLA
SICUREZZA DEI
PRODOTTI

